



Riviera, 2 agosto 2018

Messaggio Municipale no. 15/2018

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA VIDEOSORVEGLIANZA DEI BENI E DEL DEMANIO PUBBLICI DEL COMUNE DI RIVIERA

Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri comunali,

con il presente messaggio vi sottoponiamo, per esame e approvazione, il nuovo regolamento comunale sulla sorveglianza dei beni e del demanio pubblici del Comune di Riviera.

1. PREMESSA – INTRODUZIONE

Negli ultimi anni si è constatato un aumento dei vandalismi, dei piccoli furti o di azioni contrarie ai disposti dei regolamenti o delle ordinanze comunali, quali ad esempio l'abbandono di rifiuti in luoghi non idonei ed autorizzati. Queste situazioni sono state registrate in tutti gli attuali quartieri del Comune di Riviera.

Per contrastare questi fenomeni il Municipio può avvalersi dei servizi puntuali di società private di sorveglianza e dei controlli del territorio da parte del posto di polizia misto con sede a Biasca, oltre ovviamente alle preziose segnalazioni da parte della cittadinanza (controllo sociale).

Vista l'impossibilità di poter controllare 24 ore su 24 gli stabili, le infrastrutture e gli spazi pubblici, tra le misure più efficaci che si possono adottare vi è la videosorveglianza. Questo sistema di controllo è volto a prevenire atti illegali ed a garantire la sicurezza, in quanto la presenza di una videocamera funge da deterrente e permette inoltre di identificare le persone che violano le normative di legge.

2. CONSIDERAZIONI GENERALI

Una prima bozza di regolamento è stata elaborata dal gruppo di lavoro dei quattro ex Comuni. Lo scorso anno la Sezione degli enti locali ha elaborato per i Comuni un regolamento tipo aggiornato sulla videosorveglianza.

Il Municipio, a seguito dell'esame di detto regolamento tipo, ha deciso di adottarlo praticamente così come proposto. Questo in considerazione del fatto che si tratta di disposizioni standard a livello cantonale, che coprono tutti gli aspetti da tener presente e che non necessitano di modifiche particolari per la nostra realtà.

3. COMMENTO AGLI ARTICOLI

Il nuovo regolamento proposto per l'approvazione da parte del Consiglio comunale è composto da 7 articoli, che di seguito riportiamo e commentiamo.

Art. 1 - Campo di applicazione

¹ Il presente regolamento si applica alla videosorveglianza dei beni (patrimoniali e amministrativi) e del demanio pubblici del Comune di Riviera, eseguita dallo stesso o da suoi mandatari.

² I beni adibiti all'adempimento di specifici compiti legali, quali gli stabili amministrativi, gli edifici scolastici e gli spazi a loro antistanti possono essere videosorvegliati unicamente quando non sono accessibili al pubblico.

³ Per gli aspetti della videosorveglianza, secondo il capoverso 1, che non sono disciplinati dal presente regolamento, è applicabile la Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP) ed il relativo regolamento d'applicazione (RLPDP).

⁴ La sorveglianza del demanio pubblico comunale effettuata dal Comune o da suoi mandatari, in esecuzione di compiti legali diversi da quelli previsti dall'art. 2 del presente regolamento, è retta dal diritto speciale e dalla legislazione cantonale sulla protezione dei dati.

Commento

L'area videosorvegliata è delimitata ai beni pubblici d'uso comune, quali gli stabili, le infrastrutture, le strade, le piazze, i parcheggi, le fontane, i monumenti, i parchi, i giardini, i parchi giochi, i centri sportivi, i centri raccolta rifiuti, i terreni ecc.

L'organo responsabile dell'elaborazione di dati personali potenzialmente meritevoli di particolare protezione è il Comune e per esso, dall'organo designato dal Municipio di effettuare la videosorveglianza o dai suoi mandatari.

Per una migliore protezione della sfera privata, i beni adibiti all'adempimento di specifici compiti legali, quali gli stabili dell'amministrazione comunale, gli edifici scolastici e gli spazi esterni a loro adiacenti, possono essere videosorvegliati solo quando non sono accessibili al pubblico.

Il richiamo alla LPDP è importante per quanto riguarda i diritti della persona interessata, la quale può richiedere l'accesso in qualsiasi momento alle videoregistrazioni che lo concernono.

È esclusa la videosorveglianza per l'identificazione di veicoli, a supporto operativo della polizia e la ripresa delle targhe di veicoli per sanzionare le violazioni delle norme sulla circolazione stradale.

Art. 2 - Scopo della videosorveglianza

La videosorveglianza, ai sensi del presente regolamento, avviene a supporto dell'esecuzione di funzioni di polizia locale.

Commento

La videosorveglianza supporta l'esecuzione delle funzioni di polizia locale di pertinenza comunale. Al riguardo si richiamano i disposti dell'art. 107 LOC.

Art. 3 – Principi

¹ Le persone interessate sono adeguatamente informate sulla presenza di videocamere, sull'area videosorvegliata, sullo scopo perseguito e sull'organo responsabile.

² La videosorveglianza deve essere idonea e necessaria agli scopi per cui è predisposta e deve sussistere un rapporto ragionevole tra ingerenza nella personalità e lo scopo perseguito.

³ Le videoregistrazioni non possono essere utilizzate o trasmesse per uno scopo che, secondo la buona fede, sarebbe incompatibile con gli scopi previsti dal presente regolamento.

⁴ Le videoregistrazioni devono essere protette da adeguate misure di sicurezza, a tutela della loro autenticità, confidenzialità e integrità.

Commento

I cartelli indicatori dovranno presentare almeno i seguenti contenuti:

- simbolo o scritta indicativa della presenza di un impianto di videosorveglianza;
- definizione dell'area videosorvegliata;
- lo scopo della videosorveglianza;
- l'organo responsabile.

La videosorveglianza si giustifica se una misura diversa, ma meno invasiva della personalità, risulta insufficiente a raggiungere efficacemente lo scopo perseguito.

Devono essere definiti e circoscritti i diritti di accesso alle immagini da parte del personale autorizzato, prese le necessarie misure di sicurezza per impedire l'accesso al personale non autorizzato e la conservazione in un luogo sicuro e inaccessibile a terzi.

Art. 4 - Trasmissione di dati a terzi

¹ Di principio, le videoregistrazioni non sono trasmesse a terzi.

² Nel caso di procedimenti civili, penali, o amministrativi, le videoregistrazioni possono essere trasmesse alle autorità competenti nella misura in cui ciò sia necessario a titolo di prova. I dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi.

Commento

Le videoregistrazioni servono esclusivamente agli scopi enunciati dal regolamento, salvo eccezioni previste dal diritto o altrimenti giustificate (adempimento di compiti legali o consenso delle persone interessate).

Le videoregistrazioni possono essere utilizzate in sede giudiziaria.

Art. 5 - Durata di conservazione, anonimizzazione e distruzione delle immagini

¹ Le videoregistrazioni possono essere conservate per un massimo di 2 settimane.

² È riservata la conservazione di una copia delle videoregistrazioni in caso di procedura civile, penale o amministrativa, fino alla conclusione della stessa.

Commento

Di principio le videoregistrazioni sono conservate per il tempo strettamente necessario al raggiungimento dello scopo della sorveglianza.

Una durata di conservazione troppo lunga costituisce una violazione del diritto all'autodeterminazione informativa secondo l'art. 13 cpv. 2 della Costituzione federale e aumenta il rischio di un uso abusivo delle registrazioni, mentre che una durata di conservazione troppo corta può compromettere lo scopo stesso della misura.

Art. 6 - Organo responsabile

¹ Il Municipio è l'organo responsabile della videosorveglianza, ai sensi dell'art. 4 cpv. 6 LPDP.

² *Esso può emanare le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente regolamento. Definisce, in particolare, il servizio comunale o il mandatario incaricato di eseguire la videosorveglianza, i luoghi soggetti a videosorveglianza, le modalità e le condizioni della videosorveglianza, i diritti di accesso alle registrazioni e le misure di sicurezza.*

³ *Vigila sulla corretta applicazione e sul rispetto del presente regolamento e delle disposizioni cantonali sulla protezione dei dati personali.*

Commento

Il Municipio, tramite ordinanza, definisce nei dettagli quanto prescritto nel presente articolo, in particolare al capoverso 2.

Art. 7 - Entrata in vigore e abrogazione

¹ *Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione governativa.*

² *Con la sua entrata in vigore sono abrogati i regolamenti sulla videosorveglianza dei Quartieri di Lodrino e Osogna.*

Commento

L'entrata in vigore avviene dopo la necessaria approvazione da parte del Consiglio di Stato, che di fatto determina l'abrogazione dei vecchi regolamenti riferiti agli ex Comuni di Lodrino e Osogna.

4. CONCLUSIONI

4.1 Aspetti procedurali e formali

Quoziente di voto: è sufficiente la maggioranza semplice, ritenuto che i voti affermativi devono raggiungere almeno un terzo (11) dei membri del Consiglio comunale (art. 61 cpv. 1 LOC).

4.2 Attribuzione del messaggio municipale

Si attribuisce alla Commissione delle petizioni l'esame del seguente messaggio municipale. Il rapporto commissionale dovrà essere depositato presso la Cancelleria comunale almeno 7 giorni prima della seduta del Consiglio comunale (art. 71 LOC).


4.3 Proposta di decisione

Per le considerazioni espresse e fatto riferimento agli atti annessi, richiamati gli artt. 13 cpv. 1 lett. a), 42 cpv. 2 e 186 LOC, vi invitiamo a voler

DECRETARE

1. È approvato il nuovo regolamento comunale sulla videosorveglianza dei beni e del demanio pubblici del Comune di Riviera.
2. Lo stesso entrerà in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato ai sensi dell'art. 188 LOC.
3. Il Municipio è incaricato del seguito della procedura.


Cordiali saluti.

PER IL MUNICIPIO DI RIVIERA
Il Sindaco  Il Segretario: 
R. De Rosa  P. Laube

Allegati:

Regolamento comunale sulla videosorveglianza dei beni e del demanio pubblici del Comune di Riviera.

**REGOLAMENTO COMUNALE
SULLA VIDEOSORVEGLIANZA
DEI BENI E DEL DEMANIO
PUBBLICI
DEL COMUNE DI RIVIERA**



Sommario

Art. 1 Campo di applicazione	3
Art. 2 Scopo della videosorveglianza.....	3
Art. 3 Principi.....	3
Art. 4 Trasmissione di dati a terzi	3
Art. 5 Durata di conservazione, anonimizzazione e distruzione delle immagini	4
Art. 6 Organo responsabile	4
Art. 7 Entrata in vigore e abrogazione	4

Art. 1

Campo di applicazione

¹ Il presente regolamento si applica alla videosorveglianza dei beni (patrimoniali e amministrativi) e del demanio pubblici del Comune di Riviera, eseguita dallo stesso o da suoi mandatari.

² I beni adibiti all'adempimento di specifici compiti legali, quali gli stabili amministrativi, gli edifici scolastici e gli spazi a loro antistanti possono essere videosorvegliati unicamente quando non sono accessibili al pubblico.

³ Per gli aspetti della videosorveglianza, secondo il capoverso 1, che non sono disciplinati dal presente regolamento, è applicabile la Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP) ed il relativo regolamento d'applicazione (RLPDP).

⁴ La sorveglianza del demanio pubblico comunale effettuata dal Comune o da suoi mandatari, in esecuzione di compiti legali diversi da quelli previsti dall'art. 2 del presente regolamento, è retta dal diritto speciale e dalla legislazione cantonale sulla protezione dei dati.

Art. 2

Scopo della videosorveglianza

La videosorveglianza, ai sensi del presente regolamento, avviene a supporto dell'esecuzione di funzioni di polizia locale.

Art. 3

Principi

¹ Le persone interessate sono adeguatamente informate sulla presenza di videocamere, sull'area videosorvegliata, sullo scopo perseguito e sull'organo responsabile.

² La videosorveglianza deve essere idonea e necessaria agli scopi per cui è predisposta e deve sussistere un rapporto ragionevole tra ingerenza nella personalità e lo scopo perseguito.

³ Le videoregistrazioni non possono essere utilizzate o trasmesse per uno scopo che, secondo la buona fede, sarebbe incompatibile con gli scopi previsti dal presente regolamento.

⁴ Le videoregistrazioni devono essere protette da adeguate misure di sicurezza, a tutela della loro autenticità, confidenzialità e integrità.

Art. 4

Trasmissione di dati a terzi

¹ Di principio, le videoregistrazioni non sono trasmesse a terzi.

² Nel caso di procedimenti civili, penali, o amministrativi, le videoregistrazioni possono essere trasmesse alle autorità competenti nella misura in cui ciò sia necessario a titolo di prova. I dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi.

Art. 5
Durata di conservazione,
anonimizzazione e
distruzione delle
immagini

¹ Le videoregistrazioni possono essere conservate per un massimo di 2 settimane.

² È riservata la conservazione di una copia delle videoregistrazioni in caso di procedura civile, penale o amministrativa, fino alla conclusione della stessa.

Art. 6
Organo responsabile

¹ Il Municipio è l'organo responsabile della videosorveglianza, ai sensi dell'art. 4 cpv. 6 LPDP.

² Esso può emanare le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente regolamento. Definisce, in particolare, il servizio comunale o il mandatario incaricato di eseguire la videosorveglianza, i luoghi soggetti a videosorveglianza, le modalità e le condizioni della videosorveglianza, i diritti di accesso alle registrazioni e le misure di sicurezza.

³ Vigila sulla corretta applicazione e sul rispetto del presente regolamento e delle disposizioni cantonali sulla protezione dei dati personali.

Art. 7
Entrata in vigore e
abrogazione

¹ Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione governativa.

² Con la sua entrata in vigore sono abrogati i regolamenti sulla videosorveglianza dei Quartieri di Lodrino e Osogna.

Approvato con Risoluzione Municipale no. 666 del 30.07.2018.

Per il Municipio

Il Sindaco:
R. De Rosa

Il Segretario:
P. Laube

Approvato dal Consiglio comunale nella seduta del

Per il Consiglio comunale

Il Presidente:
M. Caretti

Il Segretario:
P. Laube

Approvato dalla Sezione enti locali il